

Bedano, 10 maggio 2021

## **Messaggio Municipale no. 05/2021**

concernente la richiesta di modifica degli artt. 2, 9, 14, 15 e 16 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Gentile signora Presidente, Egregi signori Consiglieri,

il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. Dopo i primi due anni d'applicazione del nuovo ordinamento, adottato sulla base del modello allora elaborato dall'Ufficio cantonale dei rifiuti, si sono verificate delle difficoltà nella determinazione di alcune situazioni, in particolare per quanto riguarda gli utenti delle zone lavorative.

Si ricorda che nelle zone industriali e artigianali del Comune il sistema di raccolta dei rifiuti oggi avviene con il sistema della pesatura dei rifiuti depositati nei cassonetti privati di cui ogni stabile è dotato.

Contrariamente al passato, non è più il proprietario dello stabile ad essere imposto, bensì le aziende. Questa nuova disposizione crea, oltre ad un maggior onere amministrativo nell'emissione delle fatture, anche ripetute contestazioni su chi abbia effettivamente fruito del servizio all'interno dei singoli stabili. Altresì la nuova definizione delle categorie non risulta esaustiva e una recente decisione del Consiglio di Stato, con riferimento ai magazzini presenti nelle zone lavorative, ha sentenziato che il Regolamento non prevede che questi, affittati da persone fisiche, siano imponibili, annullando di conseguenza i tributi richiesti.

Visto quanto precede, il Municipio propone di ritornare ad intimare le fatture (tassa base) ai proprietari degli immobili i quali potranno poi conteggiare i costi nelle spese accessorie. La proposta ha il duplice vantaggio di confrontare l'Amministrazione comunale a minori difficoltà d'incasso e di transenna ridurre gli oneri amministrativi (riduzione del numero di fatture e conseguenti spese postali e di cancelleria), risparmio finanziario che andrà anche a vantaggio dell'utenza.

Per contro attribuire ai proprietari immobiliari nelle zone artigianali e industriali, nel caso in cui tali immobili fossero utilizzati da più persone (fisiche o giuridiche) svolgenti varie attività, il compito di suddividere, esigere ed incassare i tributi fra i vari interessati in base al loro utilizzo del servizio, secondo il parere della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, non è possibile. Il debitore verso il Comune, nel caso della tassa sul quantitativo, deve rimanere l'utente diretto del servizio pubblico, servizio per il quale l'ente pubblico dispone per legge di un monopolio e quindi l'Esecutivo propone di introdurre anche per le zone lavorative la tassa sul volume "tassa sul sacco" e abolire quella sul peso, sebbene il principio "chi inquina paga" risulta meglio ossequiato dalla tassa calcolata sul peso dei rifiuti.



Il Municipio propone pure di inserire una nuova categoria di utenti, che permetta di assoggettare tutti gli utenti alla tassa e ristabilire quindi un'equità di trattamento tra le attività presenti nelle zone artigianali e industriali.

Vi evidenziamo quindi le modifiche del Regolamento proposte:

- Art. 9 Utenti autorizzati
1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.  
I punti/centri di raccolta siti all'interno del perimetro della zona residenziale sono destinati esclusivamente alle persone fisiche domiciliate/residenti o giuridiche residenti con sede all'interno delle zone di piano regolatore: nucleo villaggio (NV), nucleo tamponamento (NT), residenziale (R2e e R3) e agricola (AG). È vietato l'utilizzo da parte delle persone giuridiche con sede nelle zone di piano regolatore: artigianale (AR) e industriale (J2) dove vige il sistema di tassazione sul peso e non sul volume.
- Art. 14 Principio
1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
  2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo e peso (art. 16).
- Art. 15 Tassa base
1. La tassa base, **intimata ai proprietari immobiliari**, è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
    - a) quelli amministrativi e del personale;
    - b) di informazione e sensibilizzazione;
    - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
    - d) di investimento;
    - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
  2. Sono assoggettate alla tassa base: tutte le persone fisiche domiciliate/residenti; le persone giuridiche aventi sede nel Comune, i proprietari delle residenze secondarie, **i proprietari di locali non imposti nelle categorie anzidette, quali uffici, magazzini, depositi, laboratori, locali per lo sport e lo svago, sale riunione e cerimonie.**  
L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
  3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:
    - a) persone fisiche da fr. 100.00 a fr. 200.00  
**economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente**
    - b) persone fisiche da fr. 200.00 a fr. 300.00  
**economie domestiche composte da due o più persone domiciliate/residenti**
    - c) persone fisiche (per unità abitativa) da fr. 100.00 a fr. 200.00  
**proprietari di residenze secondarie**
    - d) persone giuridiche (fino a 10 dipendenti) da fr. 150.00 a fr. 250.00  
**Zona di Piano regolatore: AR e J2**



e)	persone giuridiche (oltre 10 dipendenti) <b>Zona di Piano regolatore: AR e J2</b>	da fr.	300.00	a fr.	400.00
f)	persone giuridiche (fino a 10 dipendenti) <b>Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG</b>	da fr.	150.00	a fr.	250.00
g)	persone giuridiche (oltre 10 dipendenti) <b>Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG</b>	da fr.	300.00	a fr.	400.00
h)	esercizi pubblici (per posto a sedere e letto) <b>Zona di Piano regolatore: AR e J2</b>	da fr.	30.00	a fr.	50.00
i)	esercizi pubblici (per posto a sedere e letto) <b>Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG</b>	da fr.	30.00	a fr.	50.00
j)	edifici pubblici (fino a 10 dipendenti) <b>Zona di Piano regolatore: AEP</b>	da fr.	150.00	a fr.	250.00
k)	edifici pubblici (oltre 10 dipendenti) <b>Zona di Piano regolatore : AEP</b>	da fr.	300.00	a fr.	400.00
l)	uffici, magazzini, depositi, laboratori, locali per lo sport e lo svago, sale riunioni e cerimonie non rientranti nelle categorie susposte.	da fr.	150.00	a fr.	250.00

Art. 16 Tassa sul quantitativo ~~per peso~~

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).  
~~La tassa sul peso è determinata in funzione dei chilogrammi di rifiuti prodotti dalle persone giuridiche site nelle zone di piano regolatore artigianali e industriali (AR e J2) ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili.~~
2. La tassa sul quantitativo (volume) è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.  
~~La tassa sul peso è prelevata dal produttore di rifiuti in base ai chilogrammi di rifiuti prodotti dalle persone giuridiche inserite nelle zone di piano regolatore artigianali e industriali (AR e J2) e destinate al lavoro.~~
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (volume ~~e peso~~) entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Per i bambini, fino e compreso l'anno di compimento dei 2 anni d'età è fornito gratuitamente un numero di 30 sacchi ufficiali, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Il Municipio, coglie l'occasione per proporre pure una modifica dell'art. 2 del Regolamento, dando seguito ad una petizione presentata dal WWF Youth della Svizzera italiana e chiedente di incentivare l'utilizzo di stoviglie (piatti, posate, bicchieri) lavabili e riutilizzabili durante eventi, feste e manifestazioni organizzate sul territorio comunale, che troppo spesso nell'ambito dell'attività ignorano il concetto di produzione parsimoniosa d'immondizia.



Di seguito vi proponiamo quindi l'inserimento di un nuovo capoverso all'art. 2 come segue:


- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
  2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
  3. **Il Comune collabora con gli organizzatori di eventi e manifestazioni proposti sul territorio comunale affinché questi adottino le misure opportune e indirizzate all'eco-sostenibilità nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.**

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

**decidere:**

1. Sono approvate le modifiche degli art. 2, 9, 14, 15 e 16 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, come esposto nel presente messaggio municipale.
2. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al punto 1 del presente dispositivo avverrà il 1° gennaio 2022, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.

Con la massima stima.

**Il Sindaco:**  
  
Dario Frascina

**PER IL MUNICIPIO DI BEDANO**



**Il Segretario:**  
  
Curzio Sasselli

Risoluzione municipale no. 457 del 10 maggio 2021

